

CIRCOLARE

San Marino 22 luglio 2021

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/210722

VERSIONE
2021F3

GEST.DR
81.3c↑

ADP
33.5g

MXI Server
9.9a

MXI Desk
14.0

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.2

Webdesk
3.7

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
8.0

PAN
2017B1

DICHIARATIVI

- Proroga versamenti redditi, IRAP e IVA al 15 settembre

CONTABILITÀ e ADEMPIMENTI

- Quarto contributo COVID-19 (Decreto Sostegni Bis n. 73/2021)

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	Immediata
Installazioni Livello Basic	Immediata
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Immediata

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	<p>Eseguire la funzione presente nel menù Dichiarativi – Modello 770:</p> <ul style="list-style-type: none"> AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770 <p>Eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Modello 770

Operando con nessuna azienda aperta, eseguire la voce di menu Dichiarativi – Modello 770:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770

Dichiarazione Redditi

Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO

Al termine sono riepilogati gli eventuali messaggi relativi alle azioni eseguite per tutti i modelli, in particolare sono segnalate:

- Le pratiche in cui il versamento è stato spostato dal 20/07 al 15/09 e se il numero rate è stato diminuito
- Le pratiche in cui non è stato possibile spostare il versamento al 15/09 in quanto la delega del 20/07 è definitiva
- Per i soli modelli 730 e RPF eventuali variazioni di imposta addizionale regionale Bolzano, a seguito di adeguamento all'errata corregge del 14/07.

Si consiglia di stampare l'elenco in modo da mantenere traccia delle azioni effettuate.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Proroga versamenti 15 settembre

Il programma è stato predisposto per consentire di effettuare i versamenti delle imposte sui redditi usufruendo della proroga al 15/09/2021.

Riferimenti normativi: Iter di conversione del DL Sostegni-bis (AS.2320), articolo 9-ter, che dispone che i versamenti Redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, sono prorogati al 15 settembre senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda gli stessi soggetti del DPCM di proroga di versamento al 20 luglio.

Il disposto non prevede la possibilità di dilazionare il pagamento di 30 giorni con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo in quanto è 'in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435'.

E' in fase di emanazione una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che risponde a vari quesiti inerenti lo slittamento dei termini di versamento di cui sopra.

ATTENZIONE: Riguardo alle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) e società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari, il programma consente di impostare il parametro della proroga versamenti anche nelle pratiche di questi soggetti, qualora i termini ordinari del versamento saldo+primo acconto siano compresi tra il 30 giugno 2021 ed il 31 agosto 2021. Viceversa, il parametro della proroga non è attivo.

VERSAMENTI REDDITI

Pratiche in cui è già stata attivata la proroga al 20/07 nelle precedenti versioni. Le pratiche in oggetto sono state aggiornate spostando al 15/09/2021 i seguenti prospetti di compensazione redditi:

- 20/07/2021/01 - Saldo+Primo acconto
- 20/07/2021/02 – ISA-Integrazione IVA
- 20/07/2021/03 - Diritto camerale (solo se generata dai DR)
- 20/07/2021/09 - Saldo+Primo acconto soci IVS Srl

Il cambio di data è avvenuto solo se la delega non è già definitiva.

Qualora le deleghe fossero state rateizzate, l'aggiornamento archivi ha recuperato la rateazione riconducendola al numero massimo di rate ammesso a partire dal 15/09/2021:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
Rata	Data	Giorni	Interessi %
1^	15/9		0,00
2^	30/9	15	0,17
3^	2/11		0,50
4^	30/11		0,83
TITOLARI DI PARTITA IVA			
Rata	Data	Giorni	Interessi %
1^	15/9		0,00
2^	16/9	1	0,01
3^	16/10		0,34
4^	16/11		0,67

IMPORTANTE: Relativamente alle deleghe 30/06, 20/7 e 30/07 che risultano in stato definitivo, non sono rideterminate le relative rate, lasciando inalterato il calcolo degli interessi sulla rateazione. Qualora si voglia applicare quanto disposto all'epoca dalla Risoluzione n.71/2019 e cioè per le rate di luglio e agosto non si desidera procedere al pagamento degli interessi, occorre richiamare il pulsante Relativo modello delega F24 [F8], togliere la spunta al parametro "Aggiornamento automatico da prospetto compensazioni" e procedere alla eliminazione dei tributi relativi agli interessi sulle rate (1668, 3805, ecc...).

Per le stesse deleghe di cui sopra, se a partire dalla rata del 16/09 si desidera applicare la percentuale prevista dalla proroga, occorre modificare l'importo degli interessi operando anche in questo caso da Relativo modello delega F24 [F8].

Se le deleghe del 20/07 e/o 30/07 sono state erroneamente impostate come definitive ma non pagate e si vuole usufruire della proroga al 15/09, occorre eliminare la delega da Relativo modello delega F24 [F8], eliminare il prospetto compensazione e ricalcolare la dichiarazione.

Pratiche in cui non è ancora stato attivato il riporto crediti/debiti nei prospetti compensazione. All'attivazione del riporto, se la pratica è relativa ad un Soggetto ISA (barratura presente nei Dati generali pratica [F8]) viene richiesto se si intende applicare la proroga dei versamenti.

Rispondere affermativamente per generare la delega Saldo + Primo acconto al 15/09/2021.

Se si applica la proroga non si può applicare la maggiorazione, pertanto non viene richiesto se si intende posticipare i pagamenti applicando la maggiorazione per dilazionato pagamento.

Pratiche in cui è già stato attivato il riporto crediti/debiti nei prospetti compensazione. Occorre richiamare il quadro "Generazione delega F24" e nella videata attivabile premendo Situazione crediti/debiti [F7] – Parametri prospetti [F7] attivare il parametro "Versamenti posticipati per proroga":

Pratica A03/1 - Dichiarante: ROSSI-MARIO

PARAMETRI PROSPETTI DI COMPENSAZIONE

Riporto crediti/debiti nei prospetti di compensazione

Maggiorazione dilazonato pagamento saldo+primo acconto

Maggiorazione dilazonato pagamento ISA - Integrazione IVA

Versamenti posticipati per proroga

OK Annulla

Il parametro è abilitato solo se i due parametri “Maggiorazione dilazonato pagamento saldo + primo acconto” e “Maggiorazione dilazonato pagamento ISA – Integrazione IVA” sono vuoti, in quanto lo spostamento è consentito solo dal 30/06 al 15/09.

Coloro che avevano già spostato il versamento al 30/07 con maggiorazione e vogliono usufruire della proroga al 15/09, devono prima azzerare i due parametri della maggiorazione e poi abilitare “Versamenti posticipati per proroga”:

Pratica A03/1 - Dichiarante: ROSSI-MARIO

PARAMETRI PROSPETTI DI COMPENSAZIONE

Riporto crediti/debiti nei prospetti di compensazione

Maggiorazione dilazonato pagamento saldo+primo acconto **Azzerare per prorogare**

Maggiorazione dilazonato pagamento ISA - Integrazione IVA

Versamenti posticipati per proroga

Attenzione

Proroga non ammessa in presenza di maggiorazione dilazonato pagamento.
Correggere.

ok

Il parametro “Versamenti posticipati per proroga” può essere impostato anche in modo massivo su più pratiche contemporaneamente. A tale scopo operare dal menu Versamenti F24 – Applicazione maggiorazione/proroga dei modelli interessati. Quest’ultima funzione applica la proroga solo alle pratiche che nei dati generali pratica hanno la casella “Soggetto ISA” barrata e che non hanno già valorizzato i parametri della maggiorazione.

Quando si applica la proroga i versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 30/06/2021/01 (non ancora marcati in definitivo) saranno assegnati come primo versamento al 15/09/2021/01.

ATTENZIONE: Per effetto dello spostamento dei versamenti, il numero massimo di rate effettuabili si riduce a 4. La variazione del campo “Numero rate” nella testata del prospetto compensazione, qualora sia già stato impostato nei versamenti con scadenza originaria 30/06, deve essere effettuata manualmente.

Ricordiamo che per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni pratica redditi, è possibile eseguire il menù Versamenti F24 – PARAMETRI VERSAMENTI.

VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE

VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI

Impostando il parametro “Versamenti posticipati per proroga” all’interno del quadro Generazione delega F24 della pratica redditi, la relativa delega F24 del diritto camerale viene automaticamente spostata di scadenza.

VERSAMENTO CON DELEGHE AZIENDALI

Occorre entrare nel menu Annuali – Gestione Diritto Camerale – Immissione/revisione e nella seconda videata impostare il parametro “Gestione proroga di versamento diritto camerale”.

Il parametro è attivo solo se non risulta già attivato il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24)”.

Questo consente all’elaborazione F24 contabile di importare il tributo nella delega del 15 settembre.

Eventualmente è possibile applicare in blocco la proroga a tutti i diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE. Anche questa funzione applica la proroga solo se non risulta già attivato il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24)”.

IMPORTANTE: Nella gestione F24, se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 15 settembre era già stata precedentemente generata e non pagata la delega originaria, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in quanto l’elaborazione F24 del mese di settembre non rimuove il versamento precedentemente generato al 30/06 o 20/07

VERSAMENTO IVA ANNUALE

In merito al versamento dell’IVA annuale alle scadenze della dichiarazione dei redditi, notoriamente viene applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese e frazione di mese. Nei termini ordinari la maggiorazione è pari all’1,6%. Gli scorsi anni in occasione della proroga tale maggiorazione non veniva ulteriormente incrementata; si presume e si auspica che anche in occasione di questa proroga il comportamento da adottare sia lo stesso. Fatta questa premessa il programma applica la maggiorazione dell’1,6% al debito IVA anche in caso di proroga.

VERSAMENTO CON DELEGHE REDDITI

Se nel modello IVA annuale è specificato che il versamento dell’imposta avviene con le deleghe redditi, impostando la proroga nella pratica redditi anche il tributo 6099 è automaticamente prorogato, essendo confluito nei versamenti del saldo+primo acconto redditi.

VERSAMENTO CON DELEGHE AZIENDALI

Viceversa se nel modello IVA annuale non è indicato che il versamento dell’imposta avviene con le deleghe redditi, il versamento avviene con le deleghe aziendali. Per applicare la proroga occorre agire dal prospetto liquidazione, comando Gestione IVA annuale in F24 [F4]:

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

Credito IVA 20 da utilizzare in F24:

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2020		1.000,00U		/ / /		
Gennaio	2021				/ / /		
Febbraio	2021				/ / /		
Marzo	2021				/ / /		
Aprile	2021				/ / /		
Maggio	2021				/ / /		
Giugno	2021				/ / /		
Luglio	2021				/ / /		
Agosto	2021				/ / /		
Settembre	2021				/ / /		
Ottobre	2021				/ / /		
Novembre	2021				/ / /		
Dicembre	Acconto	2021			/ / /		
Dicembre	a Saldo	2021			/ / /		

Debito iva in F24

Scadenza Versamento Iva: U

Versamento posticipato per proroga:

Ok Annulla

Modifica

Gestione IVA annuale in F24 Tipologia acconto IVA Elimina dati prospetto Ok Annulla

E' presente un parametro denominato "Versamento posticipato per proroga" che se impostato, nel solo caso di "Scadenza versamento Iva" = U, consente di effettuare il versamento posticipato dell'IVA annuale al 15 settembre.

Dopo avere impostato il parametro, accedere al menu Generazione delega F24 e utilizzare il pulsante Elaborazione contab. periodo selezionato [Shift+F5] indicando mese 9 anno 2021. Viene creato il prospetto di compensazione in data 15/09/2021.

Nel caso in cui si intenda rateizzare il versamento IVA in scadenza a luglio, dopo essere entrati in revisione del prospetto, tramite il pulsante Impostazioni F24 [F8] è possibile impostare il numero di rate (massimo 4 rate) e viene proposta la % di interessi di rateazione che è quella della proroga.

IMPORTANTE: se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 15 settembre era già stata precedentemente generata e non pagata la delega originaria, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in quanto l'elaborazione F24 del mese di settembre non rimuove il versamento precedentemente generato al 30/06 o 20/07.

VERSAMENTO SOCI SRL "NON TRASPARENTI"

I soci di Srl "non trasparenti" possono beneficiare della proroga limitatamente ai contributi previdenziali (Risoluzione AdE n.59/2013).

Per applicare la proroga a questi soggetti non si deve utilizzare il parametro "Versamenti posticipati per proroga" presente nella gestione F24 ma è previsto un parametro all'interno del quadro 24 – Gestione INPS – Gestione IVS Artigiani e commerciali (Dati posizione INPS [F6]):

Pratica A03/1 - Dichiarante: ROSSI-MARIO

DATI GENERALI POSIZIONE INPS

CATEGORIA 1 COMMERCIANTI

Data inizio iscrizione INPS

Data fine iscrizione INPS

Codice Sede INPS 0100 AGRIGENTO

Codice Azienda INPS 12345678RR

Attività particolari

Agevolazione regime forfettario

Esclusione calcolo minimale INPS

Familiari coadiutori dei farmacisti

Attività stagionale

Import posizioni da Impresa familiare

Import posizioni da Socio S.a.s.

Import posizioni da Socio S.r.l.

Pratica di riferimento RSP

Pratica di riferimento RSC SLL

Proroga versamenti IVS Soci di SRL

Tabella IVS/INPS OK Annulla

Codice INPS Precedente

Lista Pratiche

Istruzioni Ministeriali

PROROGA VERSAMENTI IVS SOCI DI SRL – Impostare se si desidera usufruire della proroga al 15/09/2021. Il parametro ha effetto solo se l'unico reddito soggetto ad IVS è quello derivante dalla Srl.

Al calcolo della dichiarazione la procedura genera due deleghe relative al Saldo+Primo acconto; la prima con scadenza ordinaria contenente tutti i tributi NON IVS; la seconda con scadenza 15/09 contenente solo i tributi IVS. Esempio:

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravved.	Num.Del
30/07/2021/01	SALDO+PRIMO ACCONTO	4.359,00	4.376,43	N		1
15/09/2021/09	SALDO+PRIMO ACC. SOCI SRL IVS	31.159,57	31.159,57	N		1
30/11/2021/02	SECONDO ACCONTO	12.180,56	12.180,56	N		1

- Istruzioni
- Situazione Crediti/Debiti
- Relativo modello delega F24
- Elenco totale Deleghe
- Visualizza Log pratica
- Cassetto Fiscale

Nuovo Prospetto | Duplica Prospetto | Anteprima | Selezione | Ok

Il prospetto SALDO+PRIMO ACC.SOCI SRL IVS può essere rateizzato al pari del SALDO+ PRIMO ACCONTO. In fase di stampa F24, quando si seleziona il tipo versamento 1 - SALDO+PRIMO ACCONTO, verranno stampate entrambe le deleghe, anche se riferite a scadenze differenti.

Quarto contributo COVID-19 (Decreto Sostegni Bis n. 73/2021)

Con questa versione vengono rilasciate le funzioni che consentono di predisporre e trasmettere la nuova ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI (Art. 1, commi da 5 a 15 del decreto legge n. 73/2021).

Il modello e le istruzioni di compilazione differiscono in maniera sensibile da quelli delle istanze presentate per i precedenti contributi a fondo perduto.

Le funzioni che consentono di predisporre il nuovo contributo COVID sono le seguenti e sono disponibile nel menù "Stampe – Fiscali contabili-deleghe/comun./invii telem. – COVID 4° RIMB. F.DO PERDUTO DL 73/2121".

Il menù è disponibile solo se si opera nell'anno solare 2021 ed è composta dalle seguenti sottovoci.

- Immissione/revisione
- Stampa modello
- Invio telematico
- Impegno alla trasmissione

Ad esclusione della funzione "Immissione/revisione" (che è sempre eseguita per la singola azienda aperta), tutte le altre voci di menù possono essere eseguite da singola azienda oppure in modalità multiaziendale dall'azienda STD. Le istanze di rimborso possono essere compilate e trasmesse anche per le aziende di livello "nullo".

Nelle aziende che gestiscono l'Art. 36 con il metodo delle Madri e Figlie (aziende classificate rispettivamente con l'apposito parametro impostato a "@" o "#") la gestione del rimborso deve essere eseguita sull'azienda Madre.

Per le aziende Esterne Real time, la gestione viene eseguita presso l'installazione del commercialista come avviene per gli altri dichiarativi.

Di seguito vengono sintetizzate le peculiarità di questo nuovo rimborso a fondo perduto. Per consultare la documentazione completa si rimanda al documento [Istanza Fondo perduto sostegni bis.pdf](#).

SINTESI NORMATIVA, MODALITA' DI CALCOLO E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Legislatore nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni bis" (art.1, DL n.73/2021) ha previsto il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo a fondo perduto:

1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (per la fruizione di tale beneficio è necessario aver presentato l'apposita istanza entro il 28.5.2021);
2. un contributo a fondo perduto, "per attività stagionali" alternativo al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale, che sarà determinata con successivo provvedimento.

Il contributo di cui al punto 1 è stato erogato in automatico, il contributo di cui al punto 3 sarà oggetto di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità di calcolo ed i termini di presentazione della domanda.

Per il contributo di cui al punto 2, con provvedimento Agenzia delle Entrate del 02/07/2021 è stato istituito il modello per presentare l'"ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO

SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI"

La domanda potrà essere presentata:

- direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia;
- da parte di un intermediario, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

La domanda va presentata dal 05/7/2021 al 02/09/2021.

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

ATTENZIONE

Rispetto alle istanze predisposte per ricevere gli altri contributi a fondo perduto, in questa istanza occorre compilare una nuova sezione legata agli aiuti di stato ricevuti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella quale i richiedenti attestano il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche).

Per ottenere il contributo in esame devono essere verificate due condizioni:

1. Limite dei ricavi/compensi fino a 10 milioni di euro.
2. Riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Non è previsto un contributo minimo, ne eccezioni per soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 31/12/2019.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato medio mensile del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 e l'ammontare del fatturato medio mensile del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021. La percentuale applicabile varia a seconda che il soggetto abbia beneficiato o meno del contributo ex art.1 DL n. 41/2021:

Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile	
	Contributo DL 41 ricevuto	Contributo DL 41 non ricevuto
non superiori a € 100.000	60%	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%	30%

L'ammontare del contributo viene erogato:

- per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall'istanza per il contributo Sostegni bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione;
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l'intero importo determinato.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro (contributo massimo).

Analogamente al contributo di cui al DL 41, il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:

- con accredito sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

La scelta riguarda l'intero ammontare del contributo.

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).


Per consultare tutte le informazioni ed i dettagli relativi all'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI (Art. 1 commi da 5 a 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) si rimanda alla consultazione delle istruzioni e della documentazione completa pubblicata dall'Agenzia delle Entrate e disponibile anche nel programma di Immissione/revisione tramite il pulsante Istruzioni[ShF12].

SINTESI OPERATIVA


Accedere alla funzione di **IMMISSIONE/REVISIONE** e premere il pulsante Requisiti[F8] che apre la finestra di calcolo della funzione presente in "Stampe - Contabili – Calcolo convenienza 4°rimb.Covid DL 73/2021". Se il calcolo di convenienza non è stato effettuato, uscire e premere il pulsante Elaborazione[ShF8] poi rientrare nella finestra requisiti e verificare/completare i dati.

Se non è rispettato il requisito di calo fatturato, il programma imposta il campo "Dati istanza non conformi ai requisiti". Una istanza non conforme non potrà essere impostata definitiva e quindi non potrà essere trasmessa. Se il contributo risulta non conveniente, oppure si decide di non procedere con la trasmissione, si può abilitare il campo manualmente.

Per le istruzioni operative sul calcolo di convenienza e la sua elaborazione, si rimanda alla documentazione della versione 2021E2.



Verificati i requisiti, premere il pulsante Import[F5] per trasferire i dati dai requisiti all'istanza. Una volta effettuato l'import, modifiche nella finestra dei requisiti sono automaticamente riportate nell'istanza. Tutti gli altri dati, devono essere compilati manualmente. L'istanza si sviluppa su 4 pagine e in calce ad ogni pagina è presente il pulsante Verifica congruità dati[F4] che permette di verificare se ci sono errori. Gli stessi controlli avvengono anche confermando l'istanza con il pulsante Ok[F10].



A pagina 1, occorre indicare il settore di attività dell'azienda ed eventualmente compilare il campo "Trasformazione/cf del 'de cuius' se ricorrono i seguenti casi:

- il richiedente é una società costituita a seguito di trasformazione che ha comportato l'estinzione del dante causa e in tal caso occorre indicare la partita iva dell'azienda estinta;

- il richiedente é un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività di un soggetto deceduto e in tal caso si deve indicare il codice fiscale del "de cuius".

A pagina 2, occorre indicare nell'ambito di quale sezione del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche) è richiesto il presente contributo.

Occorre compilare il Quadro A[F7] indicando quali aiuti di stato sono stati ricevuti e nell'ambito di quale sezione del Temporary Framework sono stati utilizzati.

Il quadro è suddiviso in 4 pagine in cui sono elencati gli aiuti istituiti dalle diverse disposizioni di legge; se sono stati ricevuti ulteriori aiuti non presenti in elenco compilare l'ultimo rigo di pagina 4.

Se gli aiuti sono stati utilizzati nell'ambito della sezione 3.12 occorre indicare anche il periodo ammissibile impostando i campi "Data inizio" e "Data fine" (il periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione).

Sempre a pagina 2, dell'istanza, compilare la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla sezione per la quale, nel quadro A, si è dichiarato di aver ricevuto aiuti di stato (possono pertanto essere compilate entrambe se si è dichiarato di aver utilizzato gli aiuti nell'ambito di entrambe le sezioni).

ATTENZIONE

Nella videata, sono riportati sommariamente solo i requisiti per i quali è richiesta la spunta da parte dell'utente, ma gli stessi requisiti hanno un testo ben più esteso e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio si compone di tanti altri requisiti che, tramite la sottoscrizione, il richiedente dichiara di possedere.

Si raccomanda di prendere visione del testo completo sul modello ministeriale e consultare la Guida dell'Agenzia delle Entrate, entrambi i documenti sono disponibili nel programma con il pulsante Istruzioni[ShF12].

Se l'azienda fa parte di una impresa unica (intesa secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato) e se, sommando gli aiuti delle partecipanti all'impresa unica, sono superati i limiti previsti dalla sezione, si dovrebbe compilare il Quadro B che non è gestito dal programma. Se si ricade in questa situazione, l'istanza deve essere presentata tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

Se sommando i contributi indicati nella sezione per la quale si richiede anche il contributo a fondo perduto e il fondo perduto stesso, si eccedono i limiti previsti dalla sezione, occorre compilare il rigo "Minor importo richiesto per limiti 3.1 e 3.12" con l'importo dato dal seguente calcolo:

$$\text{limite} - \text{importo contributi già ricevuti}$$

Per la compilazione di tutta questa parte dell'istanza, si invita a consultare la normativa nazionale e comunitaria, e la guida dell'Agenzia delle entrate disponibile anche nel programma con il pulsante **Istruzioni[ShF12]**. Purtroppo né gli automatismi di programma né la nostra assistenza scritta o telefonica saranno d'aiuto per determinare quali e quante informazioni ciascun soggetto dovrà fornire. La normativa anche se molto stringente è piuttosto articolata.

ATTENZIONE

Le istruzioni alla compilazione specificano che, se l'istanza è trasmessa da un intermediario, il richiedente o il suo rappresentante deve preventivamente consegnare all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

A pagina 3 occorre indicare:

- la modalità con la quale si richiede l'erogazione del contributo: credito d'imposta o accredito in c/c e in questo caso va indicato l'IBAN (è disponibile il pulsante Ricerca[F2] che apre le banche aziendali inserite in tabella banche);
- la data di sottoscrizione.

Se invece si deve inviare un'istanza in rinuncia, il relativo parametro è presente sempre a pagina 3. In caso di rinuncia, non deve essere compilata la sezione con i requisiti (compresa la modalità di fruizione del contributo), né il quadro A e le parti relative al Temporary Framework. Dopo aver selezionato il campo, alla conferma dell'istanza il programma rimuove tutti i dati non richiesti.

A pagina 4 sono infine presenti i campi per chiudere in definitivo l'istanza e impostare i dati per la presentazione telematica.

Dalla funzione **INVIO TELEMATICO** si deve creare la relativa fornitura telematica (con una istanza oppure con più istanze di rimborso se si opera in modalità multiaziendale) ed effettuare l'invio vero e proprio.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

- In caso di più servizi acquistati sulla medesima installazione il messaggio di avviso esaurimento fatture, non considerava i singoli servizi presenti ma un totale acquistato, generando falsi avvisi di esaurimento fatture (Sol. 62811).

Magazzino

- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – NOTIFICHE AZIENDALI:** Se l'import avviene dalla funzione "Notifiche aziendali", le fatture vengono importate erroneamente con parametri del precedente import: nello specifico veniva proposto erroneamente l'opzione "Totalmente" nel parametro "Docum.con iva indetraibile" (Sol.63063).

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Se in revisione primanota si impostava un filtro sulla barra descrittiva (ad esempio A01) e si premeva il tasto 'Ultima riga', il programma erroneamente non si posizionava sull'ultimo rigo (Sol.63019)

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Eseguendo la stampa anagrafiche articoli STANDARD e selezionando 'E' su esclusione estesa per il gruppo merceologico il programma segnalava : Errore interno Errore gestione videata. (Sol. 63094)
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** In alcuni casi l'elaborazione sia di prova che definitiva poteva provocare l'errore non correggibile "sbini() numero troppo grande (62437) Riferimenti: [mx28.exe eddoc] pxdof.c linea 2045" (Sol. 63104).

Produzione

- **DISTINTA BASE:** L'elenco delle DBP non veniva filtrato correttamente per categoria di sviluppo del SML. (Sol. 63108)

Stampe

- **DICHIARAZIONE D'INTENTO - INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE D'INTENTO:** Nel caso di fornitura con lettere di intento provenienti da più aziende differenti, l'associazione delle ricevute non sempre andava a buon fine. Per associare correttamente la ricevuta, dopo la correzione, posizionarsi sulla riga di trasmissione con il problema, cliccare il pulsante 'Ricevuta' e con 'Seleziona' cliccare 'Associa ricevute'. (Sol. 63113)
- **BILANCIO FISCALE PROFESSIONISTI 'VALORE FISCALE' DEI CONTI 631.00031 E 631.00032:** La stampa suddetta non riportava correttamente la percentuale fiscale del 50% e 80% relativamente ai conti per acquisto beni inferiori a 516€. L'import in dichiarazione all'interno del quadro RE risultava, invece, corretta. (Sol. 63023)

Dichiarativi

- **REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RV:** Il calcolo dell'addizionale regionale relativo alla provincia autonoma di Bolzano è stato adeguato all'errata corrige del 14/07. La modifica interessa anche il modello 730. Tutte le pratiche sono state ricalcolate da aggiornamento archivi; eventuali variazioni di imposta sono state segnalate al termine dell'aggiornamento.
- In presenza di figli che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2020 e hanno impostato la detrazione di coniuge a carico/mancanza coniuge, veniva riportato un'imposta errata nel rigo RV2 non considerando la detrazione dei figli e al controllo telematico veniva dato questo esito:
(***)C
Quadro RV Modulo 1
Codice RV 002 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: xxx
Valore corretto : xxx
L'errore era presente anche nel modello 730 (Sol. 63084)
- **REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RW:** Nel caso in cui si è compilato il rigo RW1 con la barratura del campo 20, il programma erroneamente eliminava il riporto del campo 18. Esaminando le specifiche telematiche del modello il controllo se è barrato il campo 20 è riferito solo ai campi RW001009, RW001010, RW001011, RW001012, RW001013, RW001014, RW001015, RW001016, RW001017 e RW001019 nel quale non si debbano compilare (Sol.63074).
- **IRAP:** In qualsiasi tipo di dichiarativo redditi, entrando nel quadro IRAP - Quadro IR - Anteprema quadro - Calcola salva ed esci - Calcola salva ed esci appariva il messaggio:
"Errore interno: violazione protezione di memoria"
L'errore si verificava anche premendo "Annulla" al posto di "Calcola salva ed esci" (Sol.63035).
- La cancellazione del modello IRAP e successivo ricalcolo della dichiarazione, non eseguiva la rimozione dei tributi Acconto e Saldo della stessa IRAP (Sol. 63045)
- **REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RS:** In caso di inserimento multimoduli nel quadro RS, sezione Riqualficazione energetica, dal secondo modulo in poi la forzatura presente sul primo modulo , erroneamente, non teneva forzati i campi dei moduli successivi. (Sol.63049)
- **REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI:** Nelle aziende non collegate alla contabilità (solo pratica redditi), se l'utente inseriva oneri pluriennali dal quadro d'impresa [RS], questi non venivano riportati al calcolo della dichiarazione dentro al quadro d'impresa [RF]. Se gli oneri pluriennali erano presenti dalla dichiarazione dell'anno scorso occorre reintrodurre i dati pregressi nel quadro RS del presente dichiarativo. (Sol. 63021)
- **TERRENI E FABBRICATI:** Nella gestione terreni e fabbricati se si richiama il pulsante Totali [F7] non venivano riportate le informazioni relative ai redditi degli immobili. I riporti nei quadri RN erano comunque corretti, si trattava solo di un problema di visualizzazione (Sol. 62976).

ADP Bilancio & Budget

ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – CONTO ECONOMICO:

- Nei file xml relativi ai quadri A1 e A2 del modello IGR-P delle società della Repubblica di San Marino, venivano erroneamente inseriti i seguenti attributi:
 - encoding='UTF-16' (il valore corretto deve invece essere 'UTF-8 NO BOM')
 - standalone='no' (l'attributo non deve essere inserito nel file)

Inoltre, solo se sull'azienda erano presenti degli schemi di riclassificazione personalizzati di Conto economico con all'interno i medesimi codici dello schema standard distribuito "IGR P RSM (QUADRO A)", venivano erroneamente duplicati, ove previsti, i dettagli inseriti sulle voci.

NOTA BENE: si precisa infine che il dato di dettaglio denominato Tipo Compenso è ora ammesso solo per i righe 120 e 123 del quadro A1; nel caso fosse stato valorizzato il tipo compenso anche su altri righe del quadro A1 si rende necessario riaprire la videata con i dettagli inseriti tramite il pulsante Dettaglio igrp (che azzerà i valori del tipo compenso) e cliccare su Salva. (Sol. 63026, 63050).